

## REGOLAMENTO DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

### Art. 1

#### Oggetto e definizione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento della verifica periodica degli strumenti di misura.
2. La verifica periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalla normativa vigente.

### Art. 2

#### Strumenti di misura soggetti a verifica periodica

- 1) Tutti gli strumenti metrici utilizzati nella determinazione della quantità a fini istituzionali e/o commerciali, sono soggetti a verifica periodica così come stabilito dall'allegato 1 del D.M. 28 marzo 2000, n. 182, secondo la tabella di seguito riportata.

<i>Categoria</i>	<i>Periodicità della verifica</i>
<b>Masse e misure campione*; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna</b>	5 anni
<b>Strumenti per pesare</b>	3 anni
<b>Complessi di misura per carburanti</b>	2 anni
<b>Misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua</b>	4 anni
<b>Misuratori massici di gas metano per autotrazione</b>	2 anni
<b>Strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi</b>	4 anni
<b>Strumenti diversi da quelli di cui alle righe precedenti</b>	Secondo l'impiego e secondo la periodicità fissati con provvedimento del Ministero dell'Industria, sentito il Comitato centrale metrico

- *Le masse che sono di ausilio agli strumenti per pesare di qualsiasi tipo sono sottoposte a verifica con la stessa periodicità degli strumenti di cui sono ai fini metrologici, parte funzionale ed integrante.*
- *Le masse di ausilio agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico delle classi di precisione I e II sono esenti dal bollo periodico*

- 2) Sono esclusi le misure di capacità di vetro, terracotta e simili, le misure lineari, i misuratori di acqua di gas ed elettrici.

### **Art. 3**

#### **Strumenti nuovi e riparati**

1. Gli strumenti di misura nuovi, o in ogni modo sprovvisti dell'etichetta di verifica periodica, devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione, e in seguito secondo la periodicità definita dal comma 1, articolo 2 del presente Regolamento.
2. Gli strumenti riparati in seguito ad ordine di aggiustamento, o riparati o fatti riparare su propria iniziativa dall'utente, devono essere sottoposti ad una nuova verifica periodica.

### **Art. 4**

#### **Elenco utenti metrici**

- 1 Presso la C.C.I.A.A. è operativo l'elenco degli utenti metrici. L'elenco contiene, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività esercitata, i dati identificativi degli strumenti utilizzati, le scadenze della verifica periodica di detti strumenti, l'emissione degli ordini di aggiustamento e di presentazione, ed ogni altra informazione utile al rispetto del regolamento sulla verifica periodica degli strumenti di misura.
2. Le informazioni contenute in detto elenco sono tenute a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, secondo modalità previste dai vigenti regolamenti e secondo le tariffe di cui all'allegato b. del D.M. del 22/12/97 concernente i diritti di segreteria da pagare alla C.C.I.A.A.

### **Art. 5**

#### **Presentazione degli utenti metrici**

In conformità a quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento, in prima attuazione, l'utente metrico sarà invitato direttamente, anche attraverso comunicati stampa o manifesti, alla verifica. Per le scadenze successive l'utente dovrà attivarsi autonomamente.

### **Art. 6**

#### **Luogo della verifica periodica**

La verifica periodica degli strumenti di misura può essere effettuata al domicilio del richiedente o direttamente presso la C.C.I.A.A.

### **Art. 7**

#### **Tariffe da pagare per la verifica periodica**

L'utente che utilizza lo strumento nel comune di Perugia, per la verifica a domicilio dovrà pagare una tariffa pari a € 10.000, Euro 5,16. Tutti gli altri dovranno pagare una tariffa pari a € 15.000, Euro 7,74.

### **Art. 8**

#### **Masse da sottoporre a verifica periodica**

Le masse che devono essere sottoposte a verifica periodica, anche quelle a corredo degli strumenti per pesare, devono essere presentate direttamente all'ufficio metrico della Camera di Commercio I.A.A. di Perugia.

## **Art. 9**

### **Esecuzione delle richieste di verifica periodica a domicilio**

Le richieste di verifica periodica a domicilio saranno eseguite dal personale incaricato rispettando, per quanto possibile i tempi e i seguenti criteri:

- rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di verifica periodica a domicilio;
- programmazione del circuito dei sopralluoghi da eseguire secondo la più opportuna continuità topografica, al fine di assicurarne la percorrenza col minor numero possibile di chilometri;
- priorità da assegnare ai collaudi di posa in opera di strumenti di misura fissi.

## **Art. 10**

### **Laboratori accreditati**

I laboratori accreditati dalle Camere di Commercio I.A.A. ad eseguire la verifica periodica degli strumenti di misura, dovranno comunicare alla Camera di Commercio I.A.A. di Perugia, le utenze e gli strumenti sui quali è stata apposta l'etichetta di verifica periodica.

In detta segnalazione, dovranno altresì essere indicati:

- generalità e luogo dell'esercizio dell'utente metrico;
- tipo di strumento, marca di fabbrica e numero di matricola;
- la data di esecuzione della verifica periodica;
- eventuali difetti, di qualsiasi natura, riscontrati negli strumenti di misura esaminati.

## **Art. 11**

### **Verifica periodica eseguita dai fabbricanti metrici**

I fabbricanti metrici di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, disciplinati dal D.to L.vo 22 dicembre 1992, n. 517 e successive modificazioni ed integrazioni, che operano secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione; e i fabbricanti metrici di strumenti di misura di tipo fisso, che abbiano ottenuto la Concessione di Conformità Metrologica, che intendono eseguire la prima verifica periodica nel proprio stabilimento o sul luogo di utilizzazione, debbono darne comunicarne alla Camera di Commercio I.A.A. di Perugia, secondo le modalità stabilite all'art. 10 del presente regolamento.

## **Art. 12**

### **Sorveglianza**

In attuazione delle norme vigenti, la Camera di commercio di Perugia, procederà a verifiche presso tutti gli utenti e i fabbricanti metrici, secondo periodicità e modalità le più opportune.